

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ'

Dicembre 2010

NOTIZIE AMBIENTE

1. Testo Unico Ambientale, modifiche alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti;
2. Novità in vigore dal 4 gennaio 2011 per la qualità delle acque superficiali;
3. SISTRI, è proroga al giugno 2011;
4. Contenuti del Milleproroghe 2011;
5. Recepimento 2008/98/Ce, le novità a livello sanzionatorio;
6. Adeguamenti impianti al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;
7. Emissioni industriali, la nuova direttiva 2010/75/Ce punta sull'ippc;
8. In vigore i "nuovi" criteri di ammissibilità per le discariche;
9. Autorizzazione Paesaggistica: Approvato l'elenco degli enti idonei a rilasciare l'autorizzazione;
10. MUD 2010 – dichiarazione dei rifiuti prodotti e smaltiti nel 2010;

NOTIZIE FINANZIAMENTI

11. Legge stabilità 2011: detrazione 55% efficienza energetica;

NOTIZIE SICUREZZA

12. Come cambia l'etichettatura dei prodotti chimici;
13. ISI INAIL 2010 – Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro;
14. Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato;
15. Aggiornamento calendario corsi Mastergroup.

AMBIENTE

TESTO UNICO AMBIENTALE, MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Entrato in vigore il 25 dicembre 2010 il nuovo Correttivo al Testo Unico Ambientale che modifica in modo significativo la disciplina in materia di rifiuti.

Il provvedimento, oltre a recepire i contenuti della direttiva comunitaria 2008/98/CE sui rifiuti, provvede soprattutto a inserire nel corpo normativo relativo ai rifiuti gli aspetti legati al SISTRI e le relative sanzioni.

In allegato al presente MG informa un riepilogo in cui

sono trattati i principali e più immediati temi di interesse per le imprese.



NOVITÀ IN VIGORE DAL 4 GENNAIO 2011 PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Con il Dlgs 10 dicembre 2010, n. 219, l'Italia recepisce le direttive 2008/105/Ce sugli standard di qualità ambientale e 2009/90/Ce in materia di specifiche tecniche per l'analisi e il monitoraggio.

Il Dlgs 219/2010 è stato pubblicato sulla Gu del 20 dicembre 2010, ed entrerà in vigore il 4 gennaio 2011, 15 giorni dopo la pubblicazione.

Le novità fanno il loro ingresso nell'ordinamento tramite modifica alla Parte III del Dlgs 152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con l'ingresso di 7 nuovi articoli nel Capo dedicato agli obiettivi di qualità ambientale (da 78-bis a 78-octies), l'integrale sostituzione dell'articolo 78 relativo agli standard di qualità ambientale per le acque superficiali ed alcune modifiche sparse all'allegato I del Dlgs 152/2006 recante "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale".

La nuova definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" prevede il raggiungimento degli obiettivi ambientali conseguenti entro il 22 dicembre 2015.



SISTRI, È PROROGA AL GIUGNO 2011

Slittamento al 1° giugno 2011 dell'inizio di operatività del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. È quanto prevede il nuovo Dm Ambiente 22 dicembre 2010, in vigore dal 28 dicembre 2010.

Il provvedimento prevede parallelamente la proroga al 30 aprile 2011 del termine ultimo per la presentazione (transitoria) della dichiarazione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono inviare al MinAmbiente, in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2010 devono fare sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.

CONTENUTI DEL MILLEPROROGHE 2011

Conferimento di rifiuti in discarica, operatività delle autorità d'ambito territoriale e notifica asseverazione impianti fotovoltaici tra i rinvii sanciti dal decreto-legge cd. "milleproroghe" approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2010.

Gli slittamenti riguardano i termini stabiliti dal Dlgs 36/2003 quale deadline per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, quelli previsti dal Dlgs 152/2006 per la

soppressione degli Ato, quelli stabiliti dal DI 3/2010 per l'invio alle Autorità competenti dell'asseverazione del tecnico abilitato che certifica l'avvenuta chiusura lavori sugli impianti fotovoltaici.

Lo schema di DI approvato dal Governo detta anche il calendario per lo smaltimento delle scorte di buste non biodegradabili per l'asporto merci (vietate a partire dal prossimo 1° gennaio), e proroga di un ulteriore anno sia l'applicazione di valori limite previsti dall'allegato II del Dlgs 161/2006 in relazione alle emissioni di composti organici volatili (Cov), sia il regime transitorio in materia di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (articolo 23-bis del DI 112/2008).



RECEPIMENTO 2008/98/CE, LE NOVITÀ A LIVELLO SANZIONATORIO


Giro di vite per l'abbandono di rifiuti da parte dei privati, sanzioni più leggere per le imprese con meno di 15 dipendenti che producono rifiuti pericolosi, confisca del mezzo obbligatoria nel caso di attività di gestione rifiuti pericolosi non autorizzata.

Sono alcune delle novità previste dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, attraverso la modifica e l'integrazione della disciplina sanzionatoria contenuta nella Parte IV del Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale".

Entreranno in vigore il 1° gennaio 2010 le sanzioni specifiche per la violazione del Sistri, il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, calibrate su quelle già previste dall'ordinamento per la violazione di registri, Mud e formulario (da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 93mila eura di sanzione amministrativa pecuniaria), e temperate dalla previsione di un regime transitorio "attenuato".

Novità di rilievo si segnalano invece per il reato di abbandono di rifiuti, la cui sanzione pecuniaria si triplica nel "minimo" e quintuplica nel "massimo", e in materia di

sanzioni accessorie: la confisca del veicolo nel caso di gestione di rifiuti pericolosi sarà evitabile solo qualora lo stesso appartenga "non fittiziamente" a una persona estranea al reato.



ADEGUAMENTI IMPIANTI AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) previsto dal d.lgs. n. 152/2006 cd. Testo unico ambientale, che contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche della Regione e prevede gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla disciplina nazionale.

Il PTA si articola in tre documenti:
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
c) Norme Tecniche di Attuazione.

Si fa particolare riferimento, in questa notizia alla **eventuale necessità di adeguamento degli impianti a quanto previsto dall'articolo 39 delle NTA del piano stesso se ricadenti nei casi previsti (con particolare attenzione per gli impianti per i quali è presente una autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Treviso).**

Se gli impianti di gestione delle acque meteoriche per le attività previste dall'articolo 39 non sono ad oggi a norma, essi devono essere adeguati e certificati **entro l'8 dicembre 2012.**

Si resta a disposizione per maggiori chiarimenti in merito.



EMISSIONI INDUSTRIALI, LA NUOVA DIRETTIVA 2010/75/CE PUNTA SULL'IPPC

Allargamento del sistema "Ippc" a nuove tipologie di impianti, incremento della vigilanza sulle fabbriche, aumento della rilevanza "delle migliori tecniche disponibili".

Queste le linee direttrici della nuova direttiva 2010/75/Ce relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che riunisce in un unico provvedimento sette direttive in materia, ossia: la 2008/1/Ce sulla "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" (cd. "direttiva Ippc"), le direttive 2000/76/Ce e 2001/80/Ce sull'incenerimento dei rifiuti; la direttiva 1999/13/Ce sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili; la direttiva 78/176/Cee in materia di rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio; la direttiva la 82/883/Cee sugli scarichi dell'industria del biossido di titanio; la direttiva 92/112/Cee sull'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio).



IN VIGORE I "NUOVI" CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DISCARICHE

Gli scarti di ceramica e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico (Cer 101208) diventano ammissibili in

discarica per inerti senza preventiva caratterizzazione.

È questa una delle novità contenute nel Dm 27 settembre 2010, pubblicato sulla Gu del 1° dicembre 2010, provvedimento che sostituisce a partire dal 2 dicembre 2010 il Dm 3 agosto 2005, di cui viene confermato l'impianto con l'aggiornamento dei riferimenti alla disciplina nazionale e comunitaria vigente (regolamento 850/2004/Ce in primis) e l'introduzione di alcune modifiche puntuali.

Tra le novità introdotte dal Dm 27 settembre 2010, si segnala la "scomparsa" del divieto posto all'ingresso nelle discariche per inerti dei rifiuti contenenti concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dal Dm 471/1999 (Bonifiche di interesse nazionale), e l'inserimento di una nuova tabella 5A (limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi) per le discariche di rifiuti non pericolosi, in relazione alle quali vengono incrementati anche i limiti di concentrazione — sempre nell'eluato — per solfati, DOC e TDS.

Le P.a. potranno infine autorizzare all'interno di discariche di rifiuti pericolosi, caso per caso, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purchè sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti.



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: APPROVATO L'ELENCO DEGLI ENTI IDONEI A RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE

La Regione Veneto approva l'elenco gli enti ancora titolari della funzione di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A partire dal 1 gennaio 2011 la delega in capo agli enti che non figurano nell'elenco deve ritenersi

decaduta e le relative funzioni ricondotte in capo alla Direzione Urbanistica regionale.

MUD 2010 – DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI NEL 2010

L'obbligo di denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti per l'anno 2010 non può essere assolto entro il 31 dicembre 2010, come indicato nel decreto SISTRI, in quanto a tutt'oggi non sono state stabilite le modalità (forma e destinazione) di comunicazione di tali dati. Si è in attesa di disposizioni ministeriali in materia che dovrebbero far coincidere tale comunicazione con la scadenza tradizionale di presentazione del MUD, ossia il 30 aprile.

FINANZIAMENTI

LEGGE STABILITÀ 2011: DETRAZIONE 55% EFFICIENZA ENERGETICA

Con la pubblicazione in Gu della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) entra in vigore dal 1° gennaio la proroga per tutto il 2011 della detrazione 55% Irpef e Ires per interventi di efficienza energetica negli edifici.


La proroga al 2011 dell'incentivo (articolo 1, comma 48 della legge in parola) contiene però una novità: la detrazione del 55% per il 2011 dovrà essere "spalmata" in 10 anni e non più in 5, come previsto per i lavori realizzati nel 2009 e 2010. Non variano invece tetti di spesa, livelli delle detrazioni massime e interventi ammissibili. Per i lavori 2011 la detrazione andrà indicata a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012.

L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007 (articoli 344-349 legge 296/2006) e successivamente prorogata, premia con la detrazione del 55% le spese per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio; il miglioramento termico dell'edificio o dell'abitazione (pavimenti, pareti, finestre); l'installazione di pannelli solari per produrre acqua calda; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza.

SICUREZZA

COME CAMBIA L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI

Nell'Unione Europea a partire dal 1° dicembre 2010 le sostanze chimiche devono essere etichettate secondo il nuovo Sistema Mondiale di Classificazione ed Etichettatura (GHS). I nuovi pittogrammi (simboli) dovranno sostituire i vecchi simboli di pericolo. Per un certo periodo i due sistemi coesisteranno secondo un calendario bene preciso qui riportato: il regolamento prevede quindi la contemporaneità del sistema attuale e dei sistemi CLP durante il periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza dovrà essere menzionata anche quella prevista dal sistema attualmente in vigore. Fino al 1° giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. Se si sceglie il nuovo sistema, l'etichetta dovrà essere preparata di conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno essere riportate entrambe le classificazioni. A partire dal 1° giugno 2015, le direttive correnti verranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.



ISI INAIL 2010 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali. A partire da venerdì 10 dicembre è on line la procedura per richiedere gli incentivi che l'INAIL stanziava per incentivare le imprese e a realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina: <http://www.mgnet.it/it/archivio/2-sicurezza/141-bando-inail>



INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Approvate dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i. In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro. Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero ha provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare. Maggiori info nel nostro sito alla pagina: <http://www.mgnet.it/it/archivio/2-sicurezza/139-linee-guida-vr-stress>

fonte:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101118_stresslavorocorrelato.htm

**AGGIORNAMENTO CALENDARIO CORSI
MASTERGROUP**

Si invita a visitare la seguente pagina:

http://www.mgnet.it/it/download/cat_view/15-modulistica/18-calendari

in cui sono riportati i nuovi corsi proposti da Mastergroup per il periodo gennaio – marzo 2011.

Testo Unico Ambientale:

Modifiche alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti

Entrato in vigore il 25 dicembre 2010 il nuovo Correttivo al Testo Unico Ambientale che modifica in modo significativo la disciplina in materia di rifiuti.

Il provvedimento, oltre a recepire i contenuti della direttiva comunitaria 2008/98/CE sui rifiuti, provvede soprattutto a inserire nel corpo normativo relativo ai rifiuti gli aspetti legati al SISTRI e le relative sanzioni.

Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205/2010 «*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*», cd. Correttivo quater, (1) è composto da 39 articoli e 5 allegati e introduce numerose modifiche alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla Parte IV (*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*) del d.lgs. n. 152/2006 cd. *Testo Unico Ambientale* (2), fra queste, in quanto di maggiore e più immediato interesse, si segnalano le seguenti.

Deposito temporaneo

L'art. 183, relativo alle definizioni, è stato integralmente sostituito, e alla lett. *bb)* viene proposta una nuova definizione di deposito temporaneo, cioè di quell'attività preliminare alla gestione di rifiuti che viene svolta nel luogo di produzione degli stessi e che, alle condizioni previste, non necessita di alcuna autorizzazione. Per agevolare l'individuazione degli elementi innovativi contenuti nella nuova definizione viene riportato alla **nota 3)** il confronto con la definizione previgente. In ogni caso la novità più rilevante riguarda il limite quantitativo di rifiuti in deposito ora fissato in 30 metri cubi, dei quali al massimo 10 possono essere costituiti da rifiuti pericolosi per un deposito di durata massima di un anno; conseguentemente con la nuova norma, qualora ad esempio il deposito riguardi solo rifiuti non pericolosi, gli stessi possono arrivare fino al limite di 30 metri cubi, mentre con la precedente disposizione non potevano superare i 20 metri cubi.

Più in dettaglio, al nuovo punto 2) della definizione di deposito temporaneo viene confermato che la modalità gestionale dei rifiuti nel deposito viene scelta dal produttore, il quale, per l'avvio a recupero o smaltimento può optare per - il limite temporale con una cadenza trimestrale di avvio a smaltimento/recupero a prescindere dalle quantità di rifiuti in deposito;

oppure

- per il limite quantitativo fino a 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi

costituiti da rifiuti pericolosi, tenuto conto che comunque il deposito può avere una durata massima di un anno.

Sottoprodotto

Come riportato al punto precedente, l'art. 183, relativo alle definizioni, è stato integralmente sostituito, ma nella nuova versione non appare più la definizione di sottoprodotto (riportata in precedenza alla lett. p)) che ora invece è prevista in un autonomo articolo 184-bis (*Sottoprodotto*).

Per agevolare l'individuazione degli elementi innovativi contenuti nella nuova definizione viene riportato alla **nota 4**) il confronto con la definizione previgente. La nuova definizione contiene condizioni parzialmente diverse da quelle previste nel testo previgente e va da subito evidenziato come il requisito del valore economico di mercato non è più presente e quindi tale aspetto non costituisce più condizione normativa essenziale per la qualificazione di un materiale di risulta come sottoprodotto.

Per quanto riguarda le altre condizioni si sottolinea che:

- l'utilizzo da parte del produttore o di terzi deve essere certo, ma non più preventivamente individuato e definito;

- ai fini dell'utilizzo la sostanza o l'oggetto non deve essere soggetto a trattamenti preliminari, con la precisazione che i trattamenti che impediscono di considerare la sostanza o l'oggetto un sottoprodotto sono solo quelli diversi dalla normale pratica industriale;

- l'utilizzo da parte del produttore o di terzi deve essere legale, e quindi il materiale deve soddisfare i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non dovrà portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Esclusioni dall'applicazione della disciplina dei rifiuti

L'art. 185 è stato sostituito dalla nuova disciplina anche se non è stato completamente modificato. In forza della nuova disposizione si ha che:

1) non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ferma restando l'applicazione della disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

2) sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (5), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (6);

3) sono inoltre esclusi, ai sensi del comma 3 dell'art. 185, dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000 (in sostanza ai sensi dell'allegato D, relativo all'elenco dei rifiuti cd. CER, alla parte IV al d.lgs. n. 152/2006).

Terre e rocce da scavo

Il tema delle terre e rocce da scavo viene trattato:

- all'art. 185, comma 1, lett. c), prevedendo l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti per *«il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato»;*

- all'art. 186 che definisce le condizioni in base alle quali tali materiali possono essere considerati sottoprodotti e che rimane in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 184-bis, comma 2, con il quale saranno stabiliti *«i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti»*. Nella Regione Veneto tale disposizione è stata in qualche modo anticipata dalla deliberazione della Giunta regionale 8/8/2008, n. 2424, che ha stabilito le modalità operative cui fare riferimento per dimostrare la non applicabilità alle terre e rocce da scavo della disciplina dei rifiuti; nella situazione attuale, ed in attesa del decreto ministeriale sopraccitato, detta deliberazione mantiene ancora validità operativa.

Classificazione dei rifiuti

L'art. 184, relativo alla classificazione dei rifiuti, subisce alcune modificazioni, ed in particolare al comma 3, relativo all'individuazione dei rifiuti speciali:

- la lett. a), viene integrata ed ora risulta così formulata *«i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.»* (7), in tal modo viene precisato che rientrano in questa voce oltre ai rifiuti derivanti dalla coltivazione dei fondi agricoli anche e solo quelli derivanti da attività di trasformazione dei prodotti agricoli direttamente connesse con la coltivazione del fondo;
- sono soppressi le lett. i), l), m) che prevedevano come specifiche categorie di rifiuti speciali i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e le loro parti, il combustibile derivato da rifiuti.

Da tale soppressione deriva tra l'altro che non necessariamente tutti i rifiuti di cui sopra debbano essere rifiuti speciali, si pensi ad esempio i macchinari ed apparecchiature ad uso domestico. Per quanto concerne i rifiuti pericolosi, al di là della diversa definizione, viene precisato, al comma 5 sempre dell'art. 184, che l'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, ossia il cosiddetto CER, *«è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi»*, con la conseguenza che resta fermo che sono pericolosi solo i rifiuti il cui codice correttamente attribuito è contrassegnato da asterisco, ovvero, nel caso del cosiddetto codice a specchio, che in base ad analisi risultino superare i valori limite di cui al punto 4 dell'introduzione al citato allegato D.

Albo Gestori Ambientali

La disciplina relativa all'Albo è stata modificata in modo significativo non solo attraverso l'intervento diretto sui contenuti dell'art. 212, relativo all'Albo nazionale

gestori ambientali, ma anche attraverso modifiche riportate in altri articoli. In particolare si segnala:

Iscrizione all'Albo

a) Il comma 5 dell'art. 212 è stato modificato e ora prevede che l'iscrizione sia obbligatoria per lo svolgimento delle seguenti attività:

- raccolta e trasporto di rifiuti (sia urbani che speciali, sia pericolosi che non pericolosi),
- di bonifica dei siti,
- di bonifica dei beni contenenti amianto,
- di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti. Non è più previsto l'obbligo di iscrizione per le seguenti attività:
- gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi,
- gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

b) Il nuovo comma 5 dell'art. 230, relativo ai *Rifiuti derivanti da attività di manutenzione di infrastrutture*, precisa nella parte finale che le imprese che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, sono comunque tenute all'iscrizione all'Albo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

c) Il nuovo comma 12 dell'art. 212 prevede l'iscrizione per: le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (senza peraltro essere soggette alla prestazione delle garanzie finanziarie).

d) Il nuovo comma 3 dell'art. 194, relativo alle *Spedizioni transfrontaliere*, prevede che debbano iscriversi all'Albo anche «*le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero [di rifiuti] nel territorio italiano*» (senza peraltro essere soggette, per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, alla prestazione delle garanzie finanziarie).

Trasporto di propri rifiuti

Viene confermata la previsione del comma 8 dell'art. 212 con la quale si prevede una modalità di iscrizione semplificata per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Peraltro anche per questa tipologia di attività sono state introdotte delle modificazioni:

- l'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni;

- le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011.

Trasporto rifiuti e SISTRI

Il nuovo comma 9 dell'art. 212 prevede che:

- entro il 25 febbraio 2011 la Sezione regionale dell'Albo provveda alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di installazione della black box (con relativo supporto USB);
- trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di installazione della black box (con relativo supporto USB) sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.

Trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate

È stata eliminata la previsione di una procedura semplificata di iscrizione (con costituzione di appositi elenchi attualmente identificati con l'iscrizione all'Albo alle categorie 2 e 3) per le imprese che *“effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero”*. Ne consegue che le imprese che effettuano il trasporto di tali rifiuti sono soggette all'iscrizione con le modalità ordinarie.

SISTRI

L'art. 16 del nuovo d.lgs. n. 205/2010 prevede l'integrale sostituzione degli art. 188 (*Oneri dei produttori e detentori*), 189 (*Catasto dei rifiuti*), 190 (*Registri di carico e scarico*), 193 (*Trasporto dei rifiuti*) e l'inserimento degli artt. 188-bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*) e 188-ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*).

Le modifiche introdotte sono soprattutto tese ad inserire nell'ambito della disciplina dei rifiuti gli aspetti relativi al SISTRI.

Va innanzitutto segnalato che le nuove previsioni normative relative al SISTRI entreranno effettivamente in vigore (8) dal giorno successivo *«alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e*

della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009», e cioè dal giorno in cui diventerà effettivamente operativo il SISTRI e quindi, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2011. Pertanto fino a tale data, o alla successiva data fissata da un eventuale provvedimento di proroga dell'operatività del SISTRI, resteranno in vigore le disposizioni attualmente contenute negli articoli 188, 189, 190, 193 del d.lgs. n. 152/2006 in particolare per quanto riguarda registri di carico e scarico e formulari di trasporto dei rifiuti.

Considerata la rilevanza del tema si evidenziano in particolare i seguenti aspetti.

Registro cronologico e Schede movimentazione SISTRI

L'art. 188-bis, che introduce il SISTRI nella disciplina dei rifiuti già prevista dal d.lgs. n. 152/2006 il SISTRI, stabilisce al comma 3 che le imprese che aderiscono al SISTRI non sono tenute agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico ed ai formulari di identificazione dei rifiuti. Peraltro il medesimo comma stabilisce che:

- a) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI;
- b) il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo quando ne viene fatta richiesta e devono essere conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Numero dei dipendenti

Ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, sono tenuti, tra gli altri, ad aderire al SISTRI: «b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (9) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;».

In merito al calcolo del numero dei dipendenti il successivo comma 3 "chiarisce" che:

«3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.».

Produzione accidentale di rifiuti pericolosi

L'art. 188-ter, al comma 10, prevede che in caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore degli stessi deve «*procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.*».

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Al nuovo art. 190, comma 1, viene previsto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per i seguenti soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI:

- a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (9) che non hanno più di dieci dipendenti;
- b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8.

Mentre tale adempimento per il primo caso non rappresenta una novità, è invece del tutto nuovo per il secondo caso, nel quale ricadono anche imprese, ad esempio edili, che, se producono rifiuti non pericolosi erano totalmente esentate da obblighi di registrazione, anche se poi provvedevano al trasporto in conto proprio di detti rifiuti.

Per quanto sopra le imprese trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (si veda lett. b) sopraccitata), qualora già non lo possiedano, dovranno al più presto dotarsi di registri vidimati in modo da poterli utilizzare non appena la nuova norma entrerà in vigore, data coincidente con l'avvio dell'effettiva operatività del SISTRI.

Trasporto dei rifiuti

Il nuovo art. 193 prevede che per il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dalle imprese che li producono come attività ordinaria e regolare (trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi), qualora l'impresa non si sia volontariamente iscritta a SISTRI, è necessario continuare ad utilizzare il formulario di identificazione. Non occorre invece né SISTRI né il formulario per i trasporti di:

- rifiuti urbani effettuati dal gestore del servizio pubblico di raccolta;
- rifiuti urbani ai centri di raccolta, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;
- rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (sono occasionali e saltuari i trasporti che non superano i 30 kg/lt al giorno, per un massimo di 4 trasporti all'anno e un quantitativo totale di 100 kg/lt all'anno).

Inoltre il nuovo art. 193 contiene le due seguenti disposizioni:

- a) al comma 11 viene stabilito che gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, non rientrano nelle attività di

stoccaggio, purché rispondano ad esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione;

b) al comma 12 viene disciplinato il caso di trasporto intermodale di rifiuti prevedendo che «le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda Sistri – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la Provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti»;

Sanzioni relative al SISTRI

Le sanzioni per inadempimenti delle disposizioni inerenti il SISTRI sono principalmente contenute nei due nuovi articoli 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca).

Va peraltro segnalato il contenuto dell'art. 39 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. n. 205/2010 che nei primi due commi contiene una disciplina sanzionatoria transitoria relativa al SISTRI.

In particolare viene previsto che:

- le nuove sanzioni relative al SISTRI si applicano a partire dal giorno in cui diventerà effettivamente operativo il SISTRI e quindi, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2011;
- peraltro, nel corso del 2011, viene prevista l'applicazione di sanzioni diverse rispetto a quelle dell'art. 260-bis per i casi di mancata iscrizione o di mancato pagamento del contributo nei termini previsti. In queste due ipotesi, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione con pagamento del relativo

contributo, i soggetti obbligati sono puniti per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

NOTE

1) Pubblicato sul suppl. ord alla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288 ed in vigore dal 25 dicembre 2010.

2) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*».

3) Nella tabella che segue si propone il confronto fra la vecchia e la nuova definizione di deposito temporaneo:

vecchia definizione	nuova definizione
<p>m) <i>deposito temporaneo</i>: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p>	<p>bb) "<i>deposito temporaneo</i>": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p>
<p>1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);</p>	<p>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p>
<p>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>	<p>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>
<p>3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle</p>	<p>3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle</p>

sostanze pericolose in essi contenute;	sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;	4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.	5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

4) Nella tabella che segue si propone il confronto fra la vecchia e la nuova definizione di sottoprodotto:

vecchia definizione – Articolo 183 lett. p)	nuova definizione – Articolo 184-bis
<i>p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</i>	1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;	a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;	b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;	c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;	d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
5) abbiano un valore economico di mercato.	

5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 reca *Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano*.

6) Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 reca «Attuazione della direttiva

2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie [estrattive] e che modifica la direttiva 2004/35/CE».

7) L'art. 2135, relativo all'Imprenditore agricolo, del codice civile prevede «Art. 2135 Imprenditore agricolo E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

8) Si veda a proposito l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 205/2010.

9) L'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), prevede: «Sono rifiuti speciali:....

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

.....

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;».